



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Ordinanza N.

69

Data di registrazione

08/11/2021

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA PINELLI PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI

AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

IL CAPO AREA 5: SERVIZI LEGALI E POLIZIA MUNICIPALE

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Preso atto della la richiesta di autorizzazione di occupazione suolo comunale, da parte della Sig.ra GRECO Crocifissa, prot. n.33525 del 28/10/2021;

Considerato che occorre apportare delle modifiche temporanee alla circolazione veicolare;

Visto il parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, (D.lgs. n. 285/1992, e s.m.i.);

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. N°495/199 e s.m.i.);

ORDINA

1. Istituire il divieto di sosta, in Via De Amicis, tratto compreso da Via Kennedy a Via F.lli Gracchi e in Via Pinelli tratto compreso lato sud dall'incrocio di Via De Amicis al civico 10 di Via Pinelli, da inizio occupazione suolo comunale, fino a fine lavori;

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi del D. L.gs. n. 285/1992;

E' fatto obbligo alla ditta di provvedere a:

- apporre la relativa segnaletica stradale di pericolo, se necessita anche la presenza di movieri, di prescrizione e di indicazione prevista dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Detta segnaletica recherà, altresì, l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- garantire, con propri mezzi, l'accesso dei pedoni alle abitazioni private, agli esercizi commerciali e agli esercizi e uffici pubblici, nonché l'accesso dei veicoli nei locali all'uopo autorizzati, garantendo le opportune cautele prescritte dal vigente codice della strada nonché dal relativo regolamento di esecuzione per tutelare la sicurezza della circolazione stradale (pedonale e veicolare);

La ditta esecutrice, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causate a persone e/o cose che si dovessero verificare per cause connesse alla mancata

predisposizione della segnaletica stradale sopra specificata nonché per la mancata adozione delle prescritte cautele, rimane unica responsabile;

D E M A N D A

Ai soggetti indicati nel vigente art. 12 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

A V V E R T E

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente, per quanto di rispettiva competenza a:

Greco Crocifissa	Palma di Montechiaro
Ufficio Tecnico Comunale	Sede;
Commissariato di P.S.	Palma di Montechiaro
Comando Stazione Carabinieri	Palma di Montechiaro

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Santamaria

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)